



Servizio studi del Senato

## Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 24

### **DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE: VERSO L'APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA UE**

*Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Ue e la Commissione europea, dopo tre giorni di negoziati a porte chiuse, il 13 febbraio scorso hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato digitale presentata dall'Esecutivo europeo nel 2016 nell'ambito della Strategia per mercato unico digitale.*

*L'accordo politico raggiunto dalle tre istituzioni sembrerebbe aver impresso una svolta all'iter di approvazione della proposta, durato quasi tre anni, rendendone possibile la conclusione a breve. Il testo approvato nei negoziati dovrà essere confermato formalmente dal Parlamento europeo, che dovrebbe esprimersi nella tornata del 25-28 marzo prossimi, e dal Consiglio dell'Ue. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per il recepimento delle nuove norme.*

*La direttiva, una volta approvata definitivamente, inciderà profondamente sulle disposizioni Ue in materia di diritto d'autore in vigore dal 2001. Obiettivo della direttiva è infatti quello di adeguare tali disposizioni all'era digitale e di apportare vantaggi a tutti i settori creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori, agli istituti di tutela del patrimonio culturale e ai cittadini dell'UE. In particolare, grazie alle nuove norme, sarà rafforzata la posizione dei titolari di diritti d'autore, tra cui musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché editori di notizie, che potranno negoziare accordi migliori per la retribuzione derivante dall'uso delle loro opere sulle piattaforme online. Gli editori di giornali godranno di nuovi diritti per l'utilizzo on line delle loro pubblicazioni e i giornalisti riceveranno una quota delle entrate legate al diritto d'autore ottenute dalla loro casa editrice. Le norme sul diritto d'autore non pregiudicheranno tuttavia la possibilità di continuare a condividere liberamente link ad articoli di attualità, accompagnati da singole parole o brevissimi estratti (cd. "snippet"), oppure contenuti parodistici, recensioni e citazioni. Le piattaforme on line saranno inoltre responsabili per i contenuti caricati dagli utenti, sebbene siano previsti obblighi meno stringenti per le start-up. Sono poi previste una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore ai fini di ricerca, per scopi didattici e per la preservazione del patrimonio culturale. Infine, sarà garantito un più ampio accesso ai contenuti, grazie ad accordi di licenza volti a facilitare l'uso di opere fuori commercio da parte dei musei o degli archivi o la messa a disposizione di prodotti audiovisivi da parte delle piattaforme video on-demand.*

*Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato "Disporre finalmente di norme moderne sul diritto d'autore per l'intera UE è una grande conquista che aspettavamo da tempo. I negoziati sono stati difficili, ma quello che conta alla fine è che sia stato raggiunto un risultato giusto ed equilibrato, adatto a un'Europa digitale: rispetto ad oggi gli utenti di Internet godranno di libertà e diritti maggiori, i nostri creatori saranno remunerati meglio per il loro lavoro e l'economia di Internet potrà operare e prosperare disciplinata da norme più chiare."*

*Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "L'adozione tanto attesa della direttiva sul diritto d'autore è un pilastro fondamentale del nostro mercato unico digitale. Grazie a un quadro giuridico più chiaro, adatto al mondo digitale, consoliderà il settore audiovisivo e quello creativo e apporterà valore aggiunto ai cittadini europei."*<sup>1</sup>

### **Contesto: perché una nuova direttiva sul diritto d'autore?**

Le norme dell'UE sul diritto d'autore che risalgono al 2001<sup>2</sup>, quando non esistevano né social media né video *on-demand*, nessun museo digitalizzava le proprie collezioni e nessun insegnante proponeva corsi online. Dalle indagini della Commissione è emerso nel 2016 che il **57 %** degli utenti di Internet ha letto **articoli di stampa** accedendovi da social network, aggregatori di informazioni o motori di ricerca. Il **47%** di questi utenti leggeva gli estratti compilati da questi siti senza cliccare sul link. La stessa tendenza è stata osservata per l'industria della musica e del cinema: il **49%** degli internauti nell'UE accedeva online a **contenuti musicali o audiovisivi**, il **40%** dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni guardava la **TV online** almeno una volta alla settimana. Da allora questa tendenza è aumentata vertiginosamente<sup>3</sup>. In base a dati più recenti forniti dalla Commissione europea, la percentuale di utenti che leggono notizie stampa on line è salita al **72%**, quella degli internauti che ascoltano musica on line al **56%**, quella di utenti che guardano TV on line al **42%**. Le quattro maggiori piattaforme on line hanno registrato insieme 2 miliardi di utenti che hanno accesso a centinaia di ore di musica e video caricati ogni minuto. Per quanto riguarda i film emerge che meno della metà (47%) di quelli usciti nei cinema tra il 2005 e il 2014 sono disponibili sui servizi di video *on demand*<sup>4</sup>.

La Commissione europea ha sottolineato la **necessità di adeguare le norme UE** in materia di diritto d'autore affinché tutti gli operatori presenti sul mercato e tutti i cittadini possano cogliere le opportunità offerte da questo nuovo ambiente. La modernizzazione delle norme UE in materia di diritto d'autore è stata annunciata per la prima volta negli orientamenti politici del presidente Juncker per la nuova Commissione e ulteriormente delineata nella [Strategia per il mercato unico digitale](#), lanciata nel maggio 2015. Scopo di tale modernizzazione è giungere a un'**ampia disponibilità dei contenuti creativi** in tutta l'Unione, garantire che le norme UE in materia di diritto d'autore continuino ad offrire un **alto livello di protezione ai titolari dei diritti** e mantenere un **buon equilibrio con gli altri obiettivi di interesse pubblico** (quali istruzione, ricerca e innovazione o parità di accesso per le persone con disabilità) **nell'ambiente digitale**<sup>5</sup>.

Anche il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del [25 e 26 giugno 2015](#) e del [28 giugno 2016](#), ha auspicato una riforma del copyright e del settore degli audiovisivi, invitando la Commissione europea

---

<sup>1</sup> Si veda il [Comunicato stampa](#) della Commissione europea del 13 febbraio.

<sup>2</sup> Si veda la [direttiva 2001/29/CE](#).

<sup>3</sup> Si veda il citato Comunicato stampa della Commissione europea del 13 febbraio.

<sup>4</sup> Si veda la [Scheda informativa](#) della Commissione europea del 13 febbraio 2019, disponibile in lingua inglese.

<sup>5</sup> Si veda la Comunicazine della Commissione europea "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" ([Com\(2015\)626](#))

a garantire la portabilità e l'accesso transfrontaliero del materiale coperto dal diritto d'autore, assicurando al tempo stesso elevati livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo in considerazione le diversità culturali, e aiutando le industrie creative ad espandersi nel contesto digitale.

Nel settembre 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte in materia di diritto d'autore che vertevano su tre priorità<sup>6</sup>:

- ✓ garantire maggiori possibilità di scelta e migliore accesso ai contenuti online e transfrontalieri;
- ✓ migliorare le norme sul diritto d'autore per la ricerca, l'istruzione e l'inclusione delle persone con disabilità;
- ✓ garantire un mercato più equo e sostenibile per i creatori e la stampa.

Il pacchetto presentato nel settembre 2016 prevedeva le seguenti proposte alcune delle quali già approvate:

- proposta di regolamento in materia di diritti connessi applicabili alle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ([COM\(2012\)6594](#)). Il 13 dicembre 2018 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta. L'accordo dovrà essere confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
- Proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([COM\(2016\)593](#)).
- Proposta di regolamento in materia di scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La proposta è stata adottata il 13 settembre 2017 ([regolamento \(ue\) 2017/1563](#)).
- Proposta di direttiva relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. La proposta è stata adottata il 13 settembre 2017 ([direttiva \(ue\) 2017/1564](#)).

Si ricorda poi che il 14 giugno 2017 è stato adottato il [regolamento \(ue\) 2017/1128](#) sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti on line nel mercato interno, proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea considerano prioritaria la riforma del diritto d'autore e si sono impegnati affinché essa sia realizzata **entro la fine del mandato legislativo**.

## **La proposta della Commissione europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale**

### ***Sintesi dei contenuti***

La proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale è stata presentata dalla Commissione europea il 14 settembre 2016 ([COM\(2016\)593](#)).

Con la proposta la Commissione intendeva assicurare l'armonizzazione del quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, disciplinare le eccezioni e le limitazioni, nonché stabilire norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

In particolare, prevedeva una serie di **eccezioni e limitazioni** alle norme sul diritto d'autore al fine di consentire l'estrazione di testo e di dati da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica, gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico e la realizzazione di copie da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte nella misura necessaria alla conservazione.

Introduceva poi una serie di misure volte a **migliorare le pratiche di concessione delle licenze** e a garantire un più ampio **accesso ai contenuti**. Esse prevedevano l'obbligo per gli Stati membri di: istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza, con effetto transfrontaliero, per opere e altro materiale fuori commercio; di instaurare fra i portatori di interessi un dialogo su tali accordi e di istituire un meccanismo di negoziazione per agevolare i negoziati sullo sfruttamento online delle opere audiovisive.

Al fine poi di garantire un **buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore**, la proposta estendeva agli editori di giornali i diritti sanciti dalla direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni (**articolo 11**).

---

<sup>6</sup> Si veda il [Comunicato stampa](#) della Commissione europea.

Prevedeva poi la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di un'eccezione. Imponeva inoltre ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti, volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi (**articolo 13**). Imponeva agli Stati membri di includere obblighi di trasparenza a vantaggio di autori ed artisti (interpreti o esecutori), di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale a sostegno di tale obbligo, e di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie.

### ***Iter presso i parlamenti nazionali***

La proposta è stata sottoposta al controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali dell'Ue.

L'iter presso il Senato, svoltosi nella **precedente legislatura**, ne ha previsto l'assegnazione alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), competente per il merito, con parere delle Commissioni 3<sup>a</sup> (Esteri), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea). La 7<sup>a</sup> Commissione, il 9 novembre 2016, al termine dell'esame in sede consultiva, ha espresso [parere favorevole](#) con alcune osservazioni. Lo stesso giorno anche la 14<sup>a</sup> Commissione ha emesso un [parere favorevole](#) con osservazioni<sup>7</sup>.

Si ricorda che il Governo italiano allora in carica, in data 4 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Legge 234/2012, una [Relazione](#) sulla proposta. In essa formulava una serie di osservazioni puntuali, concludendo che la proposta necessitasse di "*una profonda revisione che permetta di precisare e di rafforzare le eccezioni a favore di archivi, biblioteche, cinema e musei, fatta salva naturalmente la giusta esigenza di tutelare gli interessi degli autori*".

Per quanto riguarda l'esame presso gli altri parlamenti nazionali, esso risulta concluso, al momento della redazione della presente scheda, nei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Germania (Bundesrat), Irlanda, Lituania, Malta, Polonia (Sejm), Portogallo e Romania. Per maggior dettagli si rimanda all'apposita pagina sul sito [IPEX](#).

### ***Iter negoziale presso le Istituzioni europee***

La proposta è stata sottoposta alla procedura legislativa ordinaria, che prevede l'adozione da parte del **Parlamento europeo** e del **Consiglio dell'Ue**<sup>8</sup>.

E' stata esaminata dalla **Commissione giuridica** (GIURI) del **Parlamento europeo** (rel Axel Voss, PPE) che il 26 giugno 2018 ha approvato la propria [relazione](#), proponendo di avviare i negoziati di trilogo<sup>9</sup> con il Consiglio e la Commissione europea<sup>10</sup>.

Nella seduta del 5 luglio 2018 il **Parlamento europeo aveva bocciato il mandato negoziale** della Commissione giuridica. Successivamente, il **12 settembre scorso**, con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astenuti, ha autorizzato l'avvio dei negoziati adottando un nuovo mandato negoziale che prevedeva una serie di emendamenti alla proposta della Commissione ([P8\\_TA-PROV\(2018\)0337](#)).

Hanno votato a favore i gruppi PPE (Partito popolare europeo) e S&D (Alleanza progressista di socialisti e democratici). Hanno espresso voto contrario i gruppi Verdi/ALE (Verdi/Alleanza libera europea), EFDD (Gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta), GUE/NGL (Sinistra unitaria europea, sinistra verde nordica) e i non iscritti. I gruppi ALDE (Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa), CRE (Conservatori e riformisti europei) e ENL (Europa delle nazioni e delle libertà) hanno manifestato divisioni nel loro interno.

---

<sup>7</sup> Al termine della legislatura l'esame presso la 2a Commissione non risultava avviato.

<sup>8</sup> Fascicolo interistituzionale COD(2016)0280.

<sup>9</sup> I triloghi sono riunioni informali tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, organizzati nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, allo scopo di concordare un testo comune accettabile dal Parlamento europeo e dal Consiglio. I triloghi consistono in negoziati politici nei quali ciascuna istituzione illustra la propria posizione e ne segue una discussione volta alla ricerca di un compromesso. La Commissione europea funge da mediatore per facilitare un accordo tra i colegislatori (Vd. [Guida alla procedura legislativa ordinaria](#), PE).

<sup>10</sup> Sulle varie fasi dell'iter si veda la [Nota](#) a cura del Parlamento europeo.

Tra gli emendamenti approvati dal PE, si segnalano quelli relativi articoli più discussi e controversi della proposta, ossia l'11 e il 13, sui quali i deputati europei hanno discusso a lungo. L'articolo 11, si ricorda, disciplina il rapporto fra gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione (le piattaforme) che diffondono i loro contenuti o parte dei loro contenuti online. Il PE, in linea con la Commissione europea, era favorevole alla creazione di un nuovo diritto a tutela dell'utilizzo on line delle pubblicazioni stampa. Tuttavia, sosteneva che tale diritto dovesse valere per un periodo di 5 anni (e non 20 come previsto dalla Commissione) e che non dovesse applicarsi a semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da "singole parole". Inoltre, tale diritto non doveva impedire l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti. Infine, gli autori dovevano ricevere una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Per quanto riguarda l'**articolo 13** il Parlamento europeo prevedeva maggiori responsabilità per le piattaforme che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale protetto caricati dagli utenti, introducendo la necessità che queste stipulassero accordi equi ed equilibrati di licenza con i titolari dei diritti, al fine di non essere ritenute responsabili per eventuali materiali lesivi delle regole sul copyright caricati dagli utenti. In assenza di tali accordi, il PE stabiliva che le piattaforme e i titolari dei diritti dovessero cooperare in buona fede per garantire la non disponibilità nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. Ciò, tuttavia, non doveva portare alla rimozione di opere o di altro materiale protetti non lesivi del diritto d'autore o i diritti connessi. Rispetto alla proposta della Commissione non contemplava il ricorso a misure che prevedevano l'uso di tecnologie per il riconoscimento automatico dei contenuti. Inoltre, prevedeva disposizioni più dettagliate sull'attivazione di meccanismi di reclamo e ricorso a disposizione degli utenti, contemplando inoltre la possibilità per questi ultimi di adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie. Prevedeva poi l'organizzazione, da parte della Commissione e degli Stati membri di dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione.

Il **25 maggio scorso** il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER<sup>11</sup>) del **Consiglio dell'Ue** ha conferito alla Presidenza bulgara, allora in carica, [mandato negoziale](#)<sup>12</sup> per l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo.

La posizione del Consiglio era focalizzata sui seguenti aspetti:

- 1) **protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico** mediante la creazione di un nuovo diritto relativo all'utilizzo online;
- 2) **equa remunerazione**, attraverso un giusto equilibrio tra i pagamenti agli autori e i profitti delle piattaforme online;
- 3) **cooperazione tra i detentori dei diritti e i fornitori dei servizi di condivisione di contenuti** con l'introduzione della necessità che i fornitori di tali servizi ottengano l'autorizzazione dai detentori dei diritti.

I negoziati di trilatero sono stati avviati il 25 ottobre 2018, sotto la successiva Presidenza austriaca, e avrebbero dovuto concludersi il 21 gennaio 2019. Tuttavia tale incontro è stato annullato per divergenze, all'interno dello stesso Consiglio, su alcuni nodi negoziali, legati soprattutto agli articoli 11 e 13.

Per quanto riguarda l'articolo 11, sembrerebbe, infatti, che alcune delegazioni fossero favorevoli ad introdurre formalmente un nuovo diritto per gli editori (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Malta, Cipro, Danimarca e Regno Unito), opzione non caldeggiata da altre (Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Polonia, Repubblica ceca, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Romania, Croazia). L'Italia, inoltre, sottolineava la necessità di condurre ulteriori approfondimenti tecnici anche relativamente ad altre parti della direttiva.

Sull'articolo 13 vi sarebbe stata contrapposizione tra alcuni paesi, tra cui l'Italia, favorevoli all'inserimento di obblighi dettagliati per le piattaforme nell'articolato della direttiva, e altri (tra cui quelli nordici) propensi ad un riferimento più generico nei *consideranda*.

L'**8 febbraio 2019** il COREPER ha conferito alla **Presidenza rumena**, in carica dal 1° gennaio 2019, un nuovo mandato negoziale per il prosieguo dei negoziati di trilatero previsti per l'11 e il 12 febbraio. Il testo, basato su un accordo franco-tedesco, ha ricevuto tuttavia voto **contrario dell'Italia** e di altri paesi (Polonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Svezia e Finlandia).

---

<sup>11</sup> Il Coreper è un organo responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Ue. E' composto da rappresentanti dei paesi dell'UE aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione europea ed è presieduto dal paese dell'UE che esercita la presidenza del Consiglio.

<sup>12</sup> Doc. 9134/18. Il documento è disponibile solo in lingua inglese.

I negoziati sono ripresi l'11 febbraio scorso e dopo 15 ore di confronto, il 13 febbraio 2019 è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo su un [testo di compromesso](#) che per molti aspetti riprende la posizione della Presidenza rumena.

### ***Il testo di compromesso: elementi principali***<sup>13</sup>

In base all'ultima versione concordata dai colegislatori dell'Ue, i diritti e gli obblighi derivanti dal copyright si applicheranno anche ad Internet e sarà rafforzata la posizione dei titolari dei diritti d'autore nei confronti delle grandi piattaforme online. Tali questioni sono regolate principalmente dagli **articoli 11 e 13**, i più controversi della direttiva, sui quali si è focalizzato gran parte dell'intenso lavoro negoziale.

In particolare, il compromesso raggiunto sull'**articolo 11** garantisce protezione alle pubblicazioni di carattere giornalistico, introducendo un nuovo diritto per gli editori di giornali per l'utilizzo on line delle loro pubblicazioni. Gli editori possono far valere nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione gli stessi diritti sanciti dalla normativa UE sul diritto d'autore<sup>14</sup>, per l'utilizzo on line delle loro pubblicazioni. Tale normativa impone agli Stati membri di garantire agli autori di poter concedere o negare liberamente a terzi l'utilizzo della propria opera. Questo riconoscimento dovrebbe tradursi in un maggior potere negoziale degli autori nei confronti delle piattaforme on line (quali ad esempio Google news). I suddetti diritti però non hanno durata illimitata e potranno essere esercitati fino ad un massimo di **due anni** dalla pubblicazione (il Consiglio era favorevole all'estensione massima di un anno).

Al tempo stesso sono contemplate alcune eccezioni volte a tutelare la libertà di espressione su Internet. Infatti, i diritti d'autore **non si applicheranno** nel caso di **uso privato e non commerciale** delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di **singoli utenti**. Inoltre, come proposto dalla Presidenza rumena, **non si applicheranno ai collegamenti ipertestuali**, né alla condivisione di **parole individuali** o di "**estratti molto brevi**", che potranno essere pubblicati liberamente. Ciò comporterà ad esempio che i frammenti degli articoli di cronaca (cd "*snippet*") potranno continuare ad essere condivisi senza violare il diritto d'autore. L'articolo prevede inoltre che gli autori delle opere incluse nelle pubblicazioni digitali ricevano una parte appropriata dei proventi che gli editori ottengono per l'uso delle loro pubblicazioni da parte degli aggregatori di contenuti online.

L'**articolo 13**, che riprende il testo presentato dalla Presidenza rumena, trasferisce alle piattaforme online (ad esempio Youtube) la **responsabilità dei contenuti caricati dagli utenti**. In base a tale articolo, gli Stati membri dovranno prevedere che le piattaforme compiano un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico quando danno accesso al materiale protetto dal diritto d'autore o ad altri contenuti protetti caricati dagli utenti. A tale scopo, dovranno ottenere un'**autorizzazione** da parte dei detentori del diritto d'autore (ad esempio sotto forma di accordi di licenza). In assenza di tali autorizzazioni, le piattaforme saranno responsabili di aver divulgato opere coperte dai diritti d'autore, a meno che, in base ad un **meccanismo di mitigazione** proposto dalla Presidenza rumena, non dimostrino di aver cercato di ottenere tale autorizzazione, di aver fatto il massimo per assicurare la non disponibilità delle opere per le quali i detentori dei diritti hanno fornito alla piattaforma le informazioni necessarie e pertinenti, e di impegnarsi al fine di impedire la comparsa o la ricomparsa di contenuti illegali. L'articolo prevede alcune eccezioni applicabili ai contenuti satirici, critici o parodistici, alle citazioni e alle recensioni, che potranno continuare ad essere caricate liberamente dagli utenti. Sono inoltre escluse dagli obblighi sanciti dall'articolo molte piattaforme quali quelle *open source*, le enciclopedie online, i portali senza fini di lucro (come

---

<sup>13</sup> Per una panoramica generale si vedano, oltre alla citata [Scheda informativa](#) a cura della Commissione europea e la citata pubblicazione a cura del Parlamento europeo (cfr nota n. 9).

<sup>14</sup> In particolare gli articoli 2 e 3, comma 2 della direttiva 2001/29/Ce.

Wikipedia). Obblighi più leggeri sono previsti per le start-up e le imprese con dimensioni ridotte (con 10 milioni di ricavi, tre anni di vita e una soglia di 5 milioni di utenti mensili). L'articolo precisa poi che quando una piattaforma svolge un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione al pubblico secondo le condizioni previste dalla direttiva, le limitazioni di responsabilità previste dalla direttiva Ue sul commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE) non si applicano.

Ciò chiarisce e circoscrive le limitazioni di responsabilità di cui alla richiamata direttiva sul commercio elettronico. Attualmente, infatti, in base ad un'esenzione di responsabilità ("safe harbour") prevista dalla suddetta (articolo 14, comma 1) le piattaforme non sono considerate responsabili dei contenuti che i loro utenti caricano. Sono soltanto obbligate a rimuovere i contenuti che violano i diritti su richiesta degli autori. Le norme sul "safe harbour", inizialmente concepite per favorire lo sviluppo delle start-up, avrebbero tuttavia comportato un uso indiscriminato di tali esenzioni da parte delle piattaforme, a discapito degli autori che riceverebbero un reddito inadeguato per lo sfruttamento delle loro opere (si tratta del cosiddetto fenomeno del "value gap" o "**divario di valore**"). L'introduzione della responsabilità per le piattaforme online aumenterà le possibilità dei titolari dei diritti (in particolare musicisti, interpreti e sceneggiatori, nonché editori di notizie e giornalisti) di ottenere accordi di licenza equi, con una remunerazione più giusta per l'uso delle loro opere sfruttate in forma digitale.

L'articolo 13 specifica poi non vi sarà alcun obbligo di monitoraggio da parte delle piattaforme sui contenuti caricati. Gli Stati membri dovranno assicurare che su richiesta dei detentori dei diritti le piattaforme forniscano informazioni sull'uso dei contenuti coperti dagli accordi di licenza.

Disciplina inoltre dei **meccanismi di ricorso** per la risoluzione delle controversie. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli utenti possano rivolgersi ad un tribunale o ad un'altra autorità giudiziaria competente nei casi rientranti nelle eccezioni e nelle limitazioni ai diritti d'autore. Le piattaforme dovranno inoltre informare gli utenti sulla possibilità di utilizzare opere e altri contenuti che costituiscono eccezioni e limitazioni a tali diritti.

Infine, prevede che gli Stati membri e la Commissione europea organizzino dialoghi tra i portatori di interessi per condividere buone prassi sulla cooperazione tra le piattaforme e i titolari dei diritti d'autore.

Tra le altre disposizioni degne di nota vi è poi l'**articolo 14** con il quale si è inteso rafforzare la posizione dei titolari dei diritti d'autore, in particolare musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché gli editori di notizie, introducendo per la prima volta nella normativa europea sul diritto d'autore il principio della **retribuzione appropriata e proporzionata** degli autori e degli artisti. In altre parole, i giganti del web, quali Youtube, Facebook e Google News dovranno condividere con essi i loro ricavi.

A tale riguardo, nel corso dei negoziati di trilogia si è dibattuto molto sulla questione della "remunerazione" e dei pagamenti *una tantum*, di cui al **considerando 39 Y**. Su tale punto il Parlamento europeo e il Consiglio avrebbero avuto posizioni divergenti: il PE sembrerebbe aver sostenuto che i prezzi fissi non potessero essere la norma ma dovessero rappresentare un'eccezione, mentre il Consiglio avrebbe sostenuto l'approccio opposto. Il testo concordato prevede che i pagamenti *una tantum* possano essere considerati come remunerazione appropriata ma che non possano rappresentare la regola generale. Agli Stati membri è lasciata comunque la possibilità di definire i casi specifici per l'applicazione di tali pagamenti. Inoltre, essi potranno attuare il principio della remunerazione appropriata e proporzionata attraverso meccanismi esistenti o nuovi, ivi inclusi i contratti collettivi, purché siano conformi al diritto Ue applicabile.

Inoltre, in base ad un **obbligo di trasparenza** gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovranno ricevere regolarmente (almeno una volta l'anno) informazioni dettagliate sul modo in cui i soggetti con i quali hanno stipulato accordi di licenza o ai quali hanno trasferito i propri diritti utilizzano le loro opere ed esecuzioni, gli introiti generati e la remunerazione dovuta. Potranno così negoziare con maggiore facilità i contratti futuri e ricevere una quota più equa dei proventi generati.

In aggiunta a ciò, l'**articolo 15** prevede che i titolari del diritto d'autore potranno chiedere al distributore una **remunerazione aggiuntiva** per lo sfruttamento dei loro diritti, quando quella concordata inizialmente è sproporzionatamente bassa rispetto ai benefici che ne deriva per il distributore.

Il testo di compromesso prevede inoltre una serie di **eccezioni e limitazioni alle regole sul diritto d'autore (articoli 3-5)**. Esse riguardano: le **estrazioni di testo e di dati** ai fini della ricerca e le riproduzioni; le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati per altri fini; l'utilizzo di materiali in formato digitale a scopi didattici, per corsi on line anche oltrefrontiera; la riproduzione di opere in formato digitale da parte di istituti atti alla protezione del patrimonio culturale.

Infine, tra le altre disposizioni figurano quelle volte al **miglioramento delle procedure di concessione delle licenze per garantire un più ampio accesso ai contenuti** (articoli 7-10). Tali disposizioni intendono facilitare: l'uso da parte degli istituti di conservazione del patrimonio culturale delle opere che non sono più commercializzate (le cosiddette "opere fuori commercio"); il rilascio di licenze collettive estese; l'accesso e la disponibilità di prodotti audiovisivi sulle piattaforme di video *on-demand*.

### ***Prossime tappe***

L'*iter* di approvazione prevede che il testo sia sottoposto al voto del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il 26 febbraio scorso la **Commissione giuridica** del Parlamento europeo, con 16 voti a favore e 9 contrari (tra cui l'Italia) ha approvato il testo, che dovrebbe essere votato dalla plenaria di Strasburgo il prossimo 26 marzo<sup>15</sup>.

Hanno votato a favore del testo i gruppi PPE, ALDE e ENL. Hanno votato contro i gruppi Verdi/ALE e GUE/NGL. Divisi i gruppi S&D, EFDD e CRE.

Nel frattempo, il 20 febbraio scorso, anche il COREPER ha dato via libera al testo di compromesso<sup>16</sup>.

---

18 marzo 2019

A cura di Patrizia Borgna

---

<sup>15</sup> Si veda l'[ordine del giorno](#) provvisorio sul sito del Parlamento europeo.

<sup>16</sup> (Doc. 6637/19), disponibile in lingua inglese.